

LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 30-03-1976

REGIONE LIGURIA

Disciplina per le nomine di competenza della Regione in enti od istituzioni diverse.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

N. 14

del 7 aprile 1976

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

In tutti i casi in cui in base a leggi statali o regionali, regolamenti o convenzioni spetta alla Regione Liguria la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati, negli organi statali e regionali di controllo, nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, fatta eccezione per le commissioni o comitati che agiscono all' interno della Regione, la nomina o designazione deve essere preceduta dal parere della Commissione permanente prevista dall' articolo 30 dello Statuto, ai sensi della presente legge.

Il parere della Commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell' incarico.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente indicata dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che la prevedono, nei casi in cui leggi, regolamenti o convenzioni richiedano

specificatamente la nomina o designazione di dipendenti regionali e quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

ARTICOLO 2

L' Ufficio di presidenza del Consiglio, dietro richiesta della Giunta regionale per le nomine di sua competenza, almeno trenta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, farà pervenire al Presidente della Commissione la relativa richiesta.

La Commissione determina i criteri per la nomina o designazione, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata.

Fino al terzo giorno antecedente alla riunione della Commissione, i Consiglieri regionali, i Gruppi consiliari e la Giunta potranno fare pervenire alla Commissione proposte di candidatura, che dovranno essere accompagnate da informazioni che giustifichino la scelta e in specie i titoli professionali del candidato in rapporto ad ogni incarico, presentando i dati anagrafici, il titolo di studio, il << curriculum >> professionale del candidato, precisando gli incarichi ricoperti in atto e precedentemente in società od enti pubblici e privati.

ARTICOLO 3

La Commissione, dopo aver preso atto delle indicazioni emerse, sentiti se del caso i presentatori o i candidati per chiarimenti, procede alla verifica della rispondenza di ogni candidatura ai criteri prestabiliti ed esprime quindi il proprio parere sulla presentazione delle candidature all' organo competente per la nomina o designazione.

ARTICOLO 4

La regolamentazione provvisoria della Commissione consultiva prevista dall' articolo 30 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con deliberazione 14 febbraio 1972 n. 2992 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 30- 3- 1976

LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 01-04-1982 **REGIONE LIGURIA**

Delega delle funzioni regionali in materia di **nomine e designazioni dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 16
del 21 aprile 1982

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto*

il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

Fino al riordinamento dell' Amministrazione locale del turismo, le funzioni amministrative della Regione concernenti le designazioni, la nomina e la revoca degli amministratori delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo sono delegate ai Comuni sede delle Aziende stesse.

Ove l' Azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo abbia competenza sul territorio di più Comuni, le funzioni di cui al primo comma competono al Comune che ha maggiore superficie territoriale riconosciuta stazione di soggiorno o turismo, sentiti gli altri Comuni interessati.

ARTICOLO 2

I Consigli comunali, ai fini della istruttoria delle designazioni e nomine di cui all' articolo 1, si avvarranno di una Commissione rappresentativa di tutti i gruppi consiliari nominata dai consigli stessi.

La Commissione dovrà esaminare, con l' osservanza delle norme della legge regionale 30

marzo 1976 n. 10 in quanto compatibili, le proposte relative alle designazioni e alle nomine.

In particolare i Consigli comunali dovranno assicurare, ogni qual volta si debba votare per più di due candidati, la rappresentanza delle minoranze mediante voto limitato.

ARTICOLO 3

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1° aprile 1982

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 02-06-1982

REGIONE LIGURIA

Delega delle funzioni amministrative inerenti alle **nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti, Istituzioni ed Organismi locali.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 25
del 23 giugno 1982

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

Le nomine e designazioni di competenza della Regione Liguria negli organi di amministrazione e in collegi tecnici od amministrativi di enti, istituti ed organismi operanti a livello locale sono delegate, secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3, alle Province ed ai Comuni nel cui territorio detti enti, istituti ed organismi hanno sede.

Sono escluse dalla delega le nomine che concernono la rappresentanza della Regione negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

ARTICOLO 2

Le Province sono destinatarie della delega delle funzioni amministrative di cui all' articolo 1 in ordine ai seguenti enti, istituti ed organismi:

- Comitati provinciali equo canone fondi rustici;
- Comitati provinciali carburanti per agricoltura;
- Cooperative artigiane di garanzia;
- Comitati consultivi artigianato provinciale (lr 24- 7- 1973 n. 26);
- Consigli scolastici provinciali.

ARTICOLO 3

I Comuni sono destinatari della delega delle funzioni amministrative di cui all' articolo 1 in ordine ai seguenti enti, istituti ed organismi:

- Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ivi comprese le scuole materne, gli asili e le pubbliche assistenze.

ARTICOLO 4

I Consigli provinciali e comunali, ai fini della istruttoria delle designazioni e nomine di cui all' articolo 1, si avvarranno di una commissione rappresentativa di tutti i gruppi consiliari nominata dai Consigli stessi.

La commissione dovrà esaminare, con l' osservanza delle norme della legge regionale 30 marzo 1976 n. 10 in quanto compatibili, le proposte relative alle nomine e alle designazioni.

In particolare i Consigli provinciali e comunali dovranno assicurare, ogni qual volta si debba votare per più di due candidati, la rappresentanza delle minoranze mediante voto limitato.

ARTICOLO 5

In caso di ritardo o di omissione nella adozione dei provvedimenti attinenti all' esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, il Consiglio o la Giunta regionale si sostituiscono all' ente nella adozione dei provvedimenti stessi.

All' uopo la Giunta regionale sente le amministrazioni interessate e fissa loro un termine, non superiore a sei mesi, per provvedere.

ARTICOLO 6

In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza agli indirizzi di cui all' articolo 4, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell' articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 giugno 1982

LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 29-08-1988 REGIONE LIGURIA

**Integrazione alla legge regionale 30 marzo
1976 n. 10 sulle nomine di competenza della
Regione.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 38
del 21 settembre 1988

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:*

ARTICOLO 1

1. La legge regionale 30 marzo 1976 n. 10 << Disciplina per le nomine di competenza della Regione in enti ed istituzioni diverse >> è integrata con le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 2

1. Nel secondo comma dell' articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: << In relazione alla definizione di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall' articolo 8 dello Statuto, come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio >>.

ARTICOLO 3

1. Dopo l' articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

1. Dopo l' articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

<< Articolo 3 bis

1. Trascorsi oltre quindici giorni dalla seduta in cui sono stati determinati i criteri ai sensi del secondo comma dell' articolo 2 il Presidente della Commissione d' ufficio, ovvero su richiesta di due componenti la Commissione nel caso di mancanza o insufficienza di candidature, trasmette la pratica al Presidente del Consiglio per la sollecita iscrizione all' ordine del giorno della assemblea.

2. Nel caso del precedente comma il Consiglio regionale, in deroga a quanto previsto dall' articolo 1, può nominare o designare anche persone la cui candidatura, corredata di notizie, sia stata presentata per iscritto al Presidente del Consiglio almeno ventiquattro ore prima dell' inizio della propria seduta.

1. Dopo l' articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS

Articolo 3 ter

1. Ogni trimestre il Presidente della Commissione trasmette al Consiglio regionale una relazione sui provvedimenti adottati, sulle proposte di deliberazione in attesa di esame e sulle designazioni pervenute in relazione alle diverse nomine da effettuarsi da parte della Commissione.

2. La relazione viene posta in discussione nella prima seduta utile del Consiglio regionale, ove lo chiedano almeno cinque Consiglieri.

1. Dopo l' articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS

Articolo 3 quater

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione, qualora richiesti, sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione sull' attività svolta, che viene da questi trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia e alla Commissione per le Nomine prevista dall' art. 30 dello Statuto.

2. In caso di inosservanza dell' obbligo di cui al precedente comma, ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la Commissione per le Nomine.

1. Dopo l' articolo 3 sono aggiunti i seguenti articoli:

OMISSIS

Articolo 3 quinquies

1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale compilano entro il 31 ottobre di ogni anno, per la parte di rispettiva competenza, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l' indicazione dei dati relativi. L' elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Qualora nel corso dell' anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell' elenco di cui al primo comma, vengono compilati elenchi suppletivi >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 agosto 1988

LEGGE REGIONALE N. 55 DEL 14-12-1993

REGIONE LIGURIA

Norme in materia di **nomine di competenza della Regione.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

N. 1

del 5 gennaio 1994

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto*

il visto.
Il Presidente della Giunta promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1

(Principi generali)

1. Nei casi in cui spetta alla regione a qualsiasi titolo la nomina o la designazione di propri rappresentanti presso enti o istituti pubblici o privati nonché in organismi collegiali operanti a livello tecnico ed amministrativo nelle materie di competenza regionale, la nomina o designazione è effettuata dalla Giunta regionale.

2. La deliberazione di nomina o di designazione è preceduta dal parere della commissione consiliare competente che fissa i relativi criteri.

Tale parere è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai casi in cui il soggetto da nominare o da designare sia direttamente indicato dalla legge statale o regionale, dal regolamento o dalla convenzione che lo prevedono ovvero quando la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi ad essa estranei. Con specifico riferimento ai Collegi dei revisori dei conti, fatte salve le norme di carattere generale, fino all'emanazione di apposita normativa continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1986 n. 35, come modificata dalla legge regionale 26 luglio 1988 n. 35.

ARTICOLO 2

(Criteri vincolanti)

1. La commissione consiliare determina, almeno novanta giorni prima della data prevista per la nomina o designazione, i criteri vincolanti per la stessa, indicando i requisiti personali, professionali e di esperienza dei quali si ritiene debba essere in possesso la persona che dovrà essere nominata o designata.

In relazione alla definizione di tali criteri la Commissione può avvalersi delle consultazioni previste dall' articolo 8 dello Statuto, come disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio.

ARTICOLO 3

(Scelta dei nomi)

1. La Giunta regionale, non prima dell' ottantesimo e non oltre il cinquantesimo giorno della scadenza prevista per la nomina procede, anche in assenza della prescritta determinazione dei criteri, alla scelta dei nomi mediante deliberazione che deve contenere l' esposizione della procedura seguita, dei motivi che giustificano la scelta effettuata, dell' effettiva corrispondenza di questa con i criteri eventualmente stabiliti dalla commissione ovvero, in assenza di tali criteri, della capacità professionale dei candidati anche alla luce degli incarichi svolti o in corso di svolgimento.

2. Un incarico non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi dalla stessa persona.

ARTICOLO 4

(Parere della commissione e nomine)

1. I nominativi scelti dalla Giunta sono sottoposti all' esame della commissione competente, la quale, entro trenta giorni dall' invio del nominativo, esprime un proprio parere.

2. La commissione può audire le persone designate anche in seduta pubblica ed esprimere ogni opportuna indagine.

3. Qualora il parere della commissione non pervenga nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede comunque alla nomina o alla designazione.

ARTICOLO 5

(Comunicazione della deliberazione)

1. La deliberazione di nomina o designazione è trasmessa, a pena di nullità , entro tre giorni dalla approvazione al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della commissione competente.

ARTICOLO 6

(Potestà sostitutiva)

1. Qualora la Giunta regionale non provveda alla nomina o alla designazione entro il termine previsto, i soggetti nonsostituiti continuano ad esercitare le loro funzioni per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo.

2. Entro tale periodo il Presidente della Giunta regionale provvede, con decreto debitamente motivato e sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla commissione competente, all'esercizio della potestà sostitutiva.

3. Il provvedimento di nomina o designazione adottato dal Presidente della Giunta regionale è immediatamente esecutivo.

ARTICOLO 7

(Periodo di proroga)

1. Nel periodo di proroga gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Ogni altro atto è illegittimo.

2. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, l'organo decade e tutti gli atti adottati dallo stesso sono nulli.

3. Il Presidente della Giunta regionale è responsabile dei danni conseguenti alla decadenza, fatta salva la responsabilità penale e individuale nella condotta omissiva.

ARTICOLO 8

(Relazione annuale)

1. I rappresentanti nominati o designati dalla Regione sono tenuti a inviare annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta. Tale relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio per l'esame delle commissioni consiliari competenti.

2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 ovvero di ripetute assenze del rappresentante regionale, la Giunta regionale può revocare la nomina o la designazione, sentite le commissioni consiliari competenti.

ARTICOLO 9

(Elenco delle nomine)

1. La Giunta regionale compila, entro il 31 ottobre di ogni anno, un elenco di tutte le nomine o designazioni da effettuare nel successivo anno solare, con l'indicazione dei dati relativi. L'elenco viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Qualora nel corso dell'anno si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste dall'elenco di cui al comma 1, vengono compilati elenchi suppletivi.

ARTICOLO 10

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni procedurali di cui alla presente legge trovano applicazione anche allorquando la legge dello Stato attribuisca la competenza alla nomina o designazione, anzichè alla Giunta, ad altro organo regionale il quale, in tal caso, provvede agli adempimenti a quest' ultima riservati.

ARTICOLO 11

(Direttori generali degli enti strumentali)

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un direttore generale che rappresenta l' ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all' rgano collegiale esecutivo.

2. Il Direttore generale è nominato, secondo le modalità previste dalla presente legge, tra gli iscritti all' albo regionale di cui all' articolo 12.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dalla data di entrata in vigore delle specifiche leggi di settore e, in ogni caso, a partire dalla scadenza degli organi attualmente in carica.

4. Le specifiche leggi di settore potranno prevedere la presenza di un organismo collegiale di consultazioni e di indirizzo.

ARTICOLO 12

(Albo regionale dei Direttori generali)

1. E' istituito l' Albo regionale dei Direttori generali degli enti strumentali. A tale albo sono iscritti, a richiesta, i dipendenti anche in quiescenza, che abbiano svolto per almeno dieci anni funzioni dirigenziali presso la Regione, gli enti strumentali e gli enti locali.

Possono altresì chiedere l' iscrizione i dirigenti di enti pubblici, anche economici, o di società private, e i liberi professionisti in possesso dei requisiti equipollenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 dicembre 1993